



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GIORDANO
- Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
- Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
- Dott. GIACOMO ROCCHI
- Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA N. 3190/2012 -
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 10461/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) CERRUTI ALFREDO TOMMASO MARIA N. IL 23/05/1969
- 2) PAUSINI LAURA N. IL 16/05/1974 * C/
- 3) MORVILLO CANDIDA N. IL 05/03/1974 * C/
- 4) LATELLA MARIA N. IL 13/06/1957 * C/

avverso la sentenza n. 3154/2010 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 21/09/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

che ha chiesto il rinvio del rinvio.

Udit i difensor Avv. *ERGENIO SPIRACCI (i. avv. avv. FRANCESCO SBISA' e KASHITA ZORZON VOLPI)*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/9/2011, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pausini Laura, Morvillo Candida e Latella Maria in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa, contestato alla Latella sotto il profilo dell'omesso controllo quale direttore della rivista, ai danni di Alfredo Tommaso Maria Cerruti, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Secondo l'imputazione, in un'intervista alla nota cantante apparsa sulla rivista A.Anna, all'affermazione della giornalista Morvillo del seguente tenore: "il fidanzato le rubò anche dei soldi", la Pausini aveva risposto: "abbiamo una causa in corso, non è il caso di parlarne", così lasciando intendere che il Cerruti avesse effettivamente rubato del denaro alla Pausini e che la causa in corso riguardasse – contrariamente al vero – proprio quella sottrazione.

Questa Corte, con sentenza del 9/2/2010, aveva annullato una precedente sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. per insussistenza del fatto: la Corte riteneva *"carente e contraddittoria la motivazione esibita dal giudice del merito per giustificare, in ragione del contesto dell'intervista, l'esclusione di responsabilità sia della giornalista, che aveva comunque attribuito ad Cerruti Alfredo un comportamento non corretto, sia della cantante, che quella affermazione non aveva contestato, sia della direttrice del settimanale, che di quel testo avrebbe dovuto sindacare l'eventuale significato diffamatorio. Infatti un effettivo riferimento al contesto del discorso esigeva che si desse conto della preliminare recriminazione di Pausini Laura circa lo stato di stupida sottomissione decennale al suo ex fidanzato manager. Ma su questa essenziale premessa tace del tutto la sentenza impugnata, che pure al contesto del discorso si richiama quale indiscusso criterio interpretativo. Solo nel contesto di quella espressione di risentimento poteva invece trovare una spiegazione l'affermazione, altrimenti del tutto gratuita, della giornalista, che ex abrupto accusa Cerruti Alfredo di avere rubato "anche dei soldi" alla giovane fidanzata sottomessa. E solo collegando il risentimento espresso dalla cantante alla sua estensione patrimoniale da parte della giornalista, è possibile accertare quale sia il significato effettivo della ritrosia esibita da Laura Pausini di fronte a quell'affermazione"*.

Il Giudice rilevava, innanzitutto, che il testo dell'intervista pubblicata non corrispondeva letteralmente al testo dell'intervista, che era stata registrata, aggiungendo che, benché alla Pausini fosse stato sottoposto il testo da pubblicare, la stessa non lo aveva personalmente approvato. L'intervista

registrata conteneva una domanda della giornalista sull'essere la causa tra la Pausini e il Cerruti ancora in corso, con risposta affermativa cui seguiva la dichiarata impossibilità da parte della cantante di dire qualcosa in più; nonché un'ulteriore domanda della Morvillo (non, quindi, un'affermazione) in ordine all'aver il Cerruti preso anche dei soldi alla Pausini, alla quale la stessa aveva risposto: "No, non posso dire niente di questo". Tale discrasia, secondo il Giudice, avrebbe potuto giustificare il proscioglimento della sola Pausini.

Più in generale, il Giudice, dopo aver descritto i soggetti coinvolti e la rivista su cui era apparsa l'intervista, condivideva la valutazione del precedente giudice secondo cui "alle orecchie del lettore medio di quel genere di settimanale, l'espressione 'rubare dei soldi' ha il semplice significato di 'avere una controversia di carattere economico', a nulla certo rilevando se la controversia venga giocata nel ruolo di attore o in quello di convenuto". In sostanza, secondo il Giudice, "per il lettore medio di A. Anna, il concetto di rubare non ha alcuna necessaria coincidenza con la nozione giuridica di furto".

La mancanza del punto interrogativo nella frase della giornalista, poi, non mutava la sua natura di "una frase che comunque stimola una risposta"; rispetto ad essa, "la Pausini glissa, non conferma: e se è vero che essa non smentisce esplicitamente, è altrettanto vero che siamo in un genere letterario dove non si applicano i brocardi del *dixit, tacuit, voluit, colui*, ferma comunque la inesistenza di un obbligo giuridico di (ipotetica) smentita esplicita". La Pausini, in una precisazione apparsa nel numero successivo della rivista, aveva chiarito che ella intendeva semplicemente non parlare, sotto nessun profilo, dei rapporti economici ancora aperti con Cerruti.

Quanto alla necessità, segnalata dalla sentenza di annullamento, di interpretare le frasi incriminate alla luce del contesto complessivo dell'intervista, il Giudice sottolineava come essa fosse assai ampia, mentre i riferimenti al Cerruti erano molto limitati. La contestualizzazione, quindi, faceva comprendere che la frase incriminata "si riduce ad un piccolo grumo, al limite dell'impercettibilità, nel contesto di un discorso che a tutto somiglia tranne che a un j'accuse nei confronti di quel Cerruti Alfredo Tommaso Maria che scompare nel corpo della narrazione, di cui costituisce solo un piccolo sassolino, le cui presunte malefatte economiche non vengono degnate neppure di una affermazione esplicita"; il criterio di giudizio era stato esplicitato immediatamente prima, in un passo in cui il Giudice affermava che "si può parlare di diffamazione solo quando - in contesti ingiustificati - una persona venga esposta al ludibrio, e non semplicemente quando solo l'interessato, in una lettura attentissima, e probabilmente anche vittimistica, riesce a leggere ciò che il mitico pubblico non percepisce minimamente".

2. Ricorre per cassazione la parte civile Alfredo Tommaso Maria Cerruti, articolando distinti motivi.

Con un primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza di annullamento aveva posto come punto fermo la natura obbiettivamente lesiva dell'onore e della reputazione personale e professionale della parte civile: il Giudice di rinvio non poteva discostarsi da tale valutazione, potendo prosciogliere gli imputati solo per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 595 cod. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Argomentando sul tipo di rivista su cui era apparsa l'intervista alla Pausini, il Giudice aveva relativizzato il reato di diffamazione a seconda del livello culturale dello scritto e dell'ambito letterario della rivista: e ciò era errato, soprattutto quando al ricorrente era stata attribuita, con un'affermazione falsa, una condotta di "ruberia" di denaro. Il reato di diffamazione a mezzo stampa consiste nella comunicazione di una espressione direttamente o indirettamente offensiva a più persone in assenza dell'offeso, e ciò a prescindere dal supporto su cui l'offesa è riportata, della corposità del documento, del tipo di lettore. La sentenza, inoltre, fa erroneamente leva sulla notorietà della cantante Pausini per ritenere che il Cerruti, che fa parte dello stesso ambiente, debba subire gli *incommoda* delle interviste offensive: ma la sussistenza del reato non dipende dalla notorietà dei protagonisti, ma dalla natura offensiva della condotta.

Contraria a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento è la valutazione del Giudice secondo cui l'espressione "rubare dei soldi" abbia il mero significato di "avere una controversia di carattere economico"; in realtà la stessa motivazione dimostrava la carica offensiva dell'espressione perché il Giudice, dopo aver negato che l'espressione facesse riferimento ad una condotta giuridicamente qualificabile come furto, portava come esempio il "politico che ruba", quindi una condotta che va da una gestione economica disinvolta e interessata ad una illecita. Il Giudice aveva glissato sulla circostanza che quella della giornalista non era stata una domanda, ma un'affermazione, con la conseguenza che il messaggio concernente la condotta del Cerruti era inequivoco e si riferiva ad una condotta scorretta o illecita del Cerruti; per di più l'articolo taceva la circostanza che la controversia, cui faceva riferimento la Pausini nella

risposta, era stata promossa dal Cerruti, che vantava un credito verso l'artista, cosicché tale riferimento era falso. In definitiva la giornalista aveva dato una notizia non vera, inutilmente lesiva della reputazione del Cerruti, non necessaria all'esercizio del diritto di cronaca e che non rispettava il requisito della continenza, posto il carattere infamante dell'espressione "rubare".

La sentenza era errata anche quando esentava da responsabilità la Pausini non attribuendole alcun obbligo giuridico di smentire la notizia oggetto dell'affermazione della giornalista. In realtà, con il riferimento alla causa in corso, la Pausini aveva rafforzato nel lettore la convinzione che il presunto furto del Cerruti avesse dato origine ad una controversia giudiziaria. La sentenza, poi, era contraddittoria nella parte in cui, dopo avere affermato che la Pausini non aveva l'obbligo di smentire, dava atto della smentita pubblicata nel numero successivo della rivista (smentita che, in realtà, manteneva l'incertezza sull'oggetto della controversia civile tra Cerruti e Pausini e, quindi, confermava il lettore nella convinzione che comprendesse anche il furto di denaro). Del tutto irrilevante era la mancata richiesta di rettifica da parte del Cerruti.

La sentenza aveva, poi, violato l'indicazione della Corte di analizzare la frase offensiva nel contesto dell'intervista: da una parte, sostenendo implicitamente che un'unica frase offensiva non poteva integrare la diffamazione, dall'altra travisando il fatto, non avvedendosi che l'attribuzione del furto al Cerruti concludeva una serie di domande sul periodo di fidanzamento tra Pausini e Cerruti, rispetto alla quale l'artista sosteneva di essere stata sottomessa e sotto "una bolla di vetro".

Con un terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato quanto a Laura Pausini e l'assenza totale di motivazione in ordine alla insussistenza del fatto di reato contestato a Maria Latella.

Quanto alla Pausini, il riferimento alla sbobinatura dell'intervista era palesemente contraddittoria: da una parte dimostrava che la affermazione della giornalista era lesiva della reputazione del Cerruti, circostanza che era incompatibile con il proscioglimento della giornalista e del direttore della rivista, dall'altra non teneva conto che la Pausini aveva approvato il testo dell'intervista così come poi pubblicato sul periodico, il Giudice dando contraddittoriamente atto che il testo era stato sottoposto alla cantante, ma aggiungendo che non vi era prova di una sua approvazione esplicita (valutazione incompatibile con il proscioglimento all'udienza preliminare, in cui il G.U.P. avrebbe dovuto valutare se vi erano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio).

Quanto alla direttrice, il Giudice avrebbe dovuto motivare sull'insussistenza della sua responsabilità.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore di Laura Pausini ha depositato memoria.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la memoria sottolinea che la sentenza di annullamento di questa Corte non recava alcun accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione né alcuna affermazione di principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto adeguarsi.

Il Giudice di rinvio, d'altro canto, aveva seguito un percorso motivazionale diverso, sulla base della registrazione del testo dell'intervista che dimostrava che la Pausini non aveva alcun intento recriminatorio nei confronti del Cerruti e avesse negato la circostanza, oggetto della domanda della giornalista, sul furto di denaro da parte di questi.

In definitiva: non vi era violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e, comunque, la responsabilità della Pausini doveva escludersi sia dal testo dell'intervista pubblicato che da quello registrato.


Anche il secondo motivo di ricorso, secondo il difensore, è infondato: al giudice del merito spetta l'apprezzamento della valenza lesiva delle espressioni adoperate in un'intervista e la sua valutazione, se congruamente motivata – come era nel caso di specie – si sottrae al sindacato della Cassazione. Fra l'altro, esattamente il giudice aveva interpretato la valenza offensiva del testo dell'intervista alla luce del contesto in cui era stata pubblicata. In ogni caso, la valutazione della risposta della Pausini doveva essere fatta alla luce di quella effettiva, risultante dalla registrazione, nella quale ella non collegava affatto la controversia civile in corso con il Cerruti con la domanda della giornalista circa il furto di denaro: e infatti, accertasi che la risposta pubblicata non corrispondeva a quella data, la Pausini aveva fatto pubblicare una rettifica. Comunque era la giornalista ad avere creato la suggestione circa la condotta illecita del Cerruti.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato: l'invio da parte dell'addetta stampa della Pausini del testo approvato dalla cantante non produceva la responsabilità della stessa per la diffamazione, trattandosi di reato doloso, per la cui configurabilità occorre la coscienza e volontà di usare espressioni offensive, circostanza che non ricorreva nel caso di specie; in effetti la direzione della rivista aveva inviato la registrazione dell'intervista solo in epoca successiva alla mail di approvazione del testo, cosicché la Pausini non poteva verificare che la risposta data sulla causa civile era stata abbinata dalla giornalista ad una domanda diversa; fermo restando che lo scorretto abbinamento non produceva,

comunque, una valenza diffamatoria della risposta.

Il difensore dell'imputata conclude, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità o comunque, il rigetto del ricorso, quanto meno per la responsabilità di Laura Pausini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato: il passo della sentenza di annullamento sopra riportato dimostra che la Quinta Sezione di questa Corte non ha affermato un principio di diritto, cui il Giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi, ma ha, piuttosto, chiesto una motivazione "meno carente e contraddittoria" rispetto a quella adottata nella precedente sentenza di ~~annullamento~~ ^{proscioglimento} del G.I.P. del Tribunale di Bergamo. 

2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, limitatamente alle posizioni della Morvillo e della Latella, sono invece fondati.

Se è vero - come si è appena affermato - che la sentenza di annullamento non stabiliva alcun principio di diritto, da essa si ricavava con evidenza l'indicazione al giudice di merito della necessità di motivare adeguatamente una sentenza di proscioglimento, tenuto conto che a Cerruti Alfredo era stato attribuito "un comportamento non corretto" e che l'affermazione della giornalista Morvillo era "del tutto gratuita".

Ebbene, di fronte a questa sollecitazione il Giudice, nella sentenza impugnata, fa tutt'altro: si impegna a dimostrare che l'attribuzione certa al Cerruti della condotta di "rubare dei soldi" alla Pausini non integri il reato contestato; sforzo per niente coronato da successo.

Dalla stessa motivazione, sia pure quasi "affogato" dalle ulteriori considerazioni, si ricava un dato del tutto incontestato e assai limpido: Cerruti non ha affatto rubato dei soldi alla Pausini nel periodo della loro collaborazione; l'artista lo nega esplicitamente (come si vedrà nel prosieguo) e, nella controversia civile promossa dal Cerruti, non solo non è stata proposta alcuna domanda riconvenzionale da parte della Pausini, ma ella, nemmeno a livello di eccezione, ha mai lamentato tale condotta da parte del suo fidanzato/manager.

Ci si poteva attendere che da questo dato il Giudice partisse: cioè dal fatto che un soggetto, la cui correttezza e onestà nessuno mette in dubbio - tanto meno la presunta vittima - si veda attribuita, su una rivista a grande diffusione, l'accusa di avere rubato dei soldi. Se questo era l'inevitabile punto di partenza, 

ben si comprende la difficoltà di prosciogliere gli imputati "per insussistenza del fatto".

La motivazione principale che il Giudice propone è la seguente: "alle orecchie del lettore medio di quel genere di settimanale l'espressione *rubare dei soldi* ha il semplice significato di *avere una controversia di carattere economico*". Poco dopo si afferma che "nella nozione semantico - linguistica della gente comune, il concetto di *rubare* non ha alcuna necessaria coincidenza con la nozione giuridica di furto".

A prescindere dall'incomprensibile riferimento alle *orecchie* del lettore, non si può non rilevare la astrattezza, se non la evanescenza, dei concetti usati: il Giudice conosce il "lettore medio" della rivista? Il fatto che (come si sottolinea in precedenza), la rivista sia letta negli studi dentistici o di parrucchiere significa che *tutti* i lettori di Anna interpretano il concetto di "rubare" nel senso che il Giudice intende? Tutti i lettori della rivista sono "lettori medi"?

Sì, perché è ovvio che, quando una rivista ha una notevole diffusione, i lettori sono diversi tra di loro: il Giudice ritiene che *nessuno* dei lettori abbia interpretato la frase "il suo fidanzato le rubò dei soldi" nel senso che il fidanzato abbia sottratto alla Pausini soldi non suoi?

Non viene spiegato, poi, per quale motivo il "lettore medio" debba interpretare l'accusa: "hai rubato!" come "abbiamo una controversia di carattere economico!", visto che il precetto di "non rubare" è conosciuto da millenni nel suo significato essenziale di "sottrarre e impossessarsi dei beni altrui", senza avere mai perso la sua connotazione assolutamente negativa.

Non si può, poi, dimenticare che "la nozione giuridica di furto" non entra in gioco nella presente decisione: agli imputati non è contestato il reato di calunnia, ma quello di diffamazione, cosicché è sufficiente l'offesa alla reputazione del Cerruti, che può derivare dall'attribuzione di una condotta illecita o gravemente scorretta, a prescindere che essa integri o meno un reato.

Del tutto inconferenti sono le considerazioni sugli *incommoda* che il Cerruti dovrebbe accettare per avere svolto la funzione di manager di una cantante: evidentemente anche un manager mantiene il diritto all'onore e alla reputazione; quelle relative alla possibilità per il Cerruti di pubblicare una smentita o una rettifica, possibilità del tutto astratta e che, comunque, non fa venir meno il reato contestato (Sez. 5, n. 16323 del 07/03/2006 - dep. 12/05/2006, Mule' ed altro, Rv. 234426; Sez. 5, n. 32364 del 02/07/2002 - dep. 30/09/2002, Pasinetti

e altro, Rv. 222622); e quelle relative alla modestia dei riferimenti al Cerruti rispetto al testo complessivo dell'intervista: modestia che lo stesso Giudice definisce "al limite dell'impercettibilità" e, quindi, ammette essere "percettibile", salvo poi contraddittoriamente sostenere che "il mitico pubblico" non dovrebbe riuscire a percepirlo, perché il riferimento è "scomparso" nel corpo della narrazione ... artifici dialettici che non spiegano affatto perché le donne in attesa dal parrucchiere che il Giudice prende ad esempio, così attente al "pettegolezzo sulla vita sentimentale" della cantante, non dovevano accorgersi proprio di quel passaggio in cui si affermava che l'ex fidanzato/manager avrebbe rubato dei soldi alla Pausini.

La decisione di prosciogliere le imputate con la formula "perché il fatto non sussiste" ha poi, come esattamente rilevato dal ricorrente, indotto il Giudice a non fornire alcuna motivazione specifica quanto alla posizione del Direttore della rivista, Maria Latella.

3. La sentenza impugnata deve, al contrario, essere annullata senza rinvio quanto alla posizione di Laura Pausini.

Il dato nuovo, successivo alla sentenza di annullamento della Quinta Sezione di questa Corte, è costituito dalla produzione della registrazione della telefonata sulla base della quale la Morvillo stese il suo articolo, e della relativa trascrizione.

Come si è anticipato, emerge dalla stessa sentenza (ed è considerato dato pacifico) che alla domanda della giornalista, riferito al Cerruti: "Ma è vero che ti aveva preso dei soldi anche?", la Pausini aveva risposto: "No, non posso dire niente di questo".

Se ciò inevitabilmente aggrava la posizione della giornalista - che ha cancellato la risposta *tassativamente negativa* fornita dalla cantante, per di più trasformando la sua domanda in un'affermazione - inevitabilmente impone il proscioglimento della Pausini - come del resto già osservato dal Giudice nella prima parte della sentenza - con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

In effetti, non vi è dubbio che, al momento di rispondere alla giornalista, la Pausini in nessun modo diffamò il Cerruti, negando recisamente che egli le avesse rubato dei soldi; nella fase successiva, l'intervista venne però "approvata" dalla cantante, così come riferiva la sua addetta stampa alla direzione della rivista.

Si tratta, tuttavia, con ogni evidenza di una condotta che, al più può

considerarsi colposa, conseguenza di un disattento controllo sul testo sottoposto dalla Morvillo, compiuto da chi ben sapeva di non avere in alcun modo riferito falsità sulla persona del Cerruti e che, comunque, non poteva certamente ricordare con esattezza le parole pronunciate.

Il dibattimento invocato dal ricorrente, secondo cui l'istruttoria avrebbe potuto dimostrare se il testo era stato effettivamente sottoposto alla cantante oppure era stato direttamente approvato dalla sua addetta stampa, è, quindi, del tutto superfluo, perché la condotta non potrebbe integrare il reato contestato.

3. La sentenza deve, in definitiva, essere annullata senza rinvio quanto alla Pausini e con rinvio quanto alla Morvillo e alla Latella.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio nei confronti della Pausini perché il fatto non costituisce reato, e con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio nei confronti della Morvillo e della Latella.

Così deciso il 9 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Umberto Giordano



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

15 GEN. 2013

IL CANCELLIERE
Stefania Petrella

